



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

Approfondimento normativo e linee guida per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi della L.R. 32/2002 e s.m.i.i (*Scuola Normale ente proponente*)

1. DEFINIZIONE E NATURA DEL TIROCINIO CURRICULARE

“La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale” (Art. 17 bis c. 1 L. R. 32/2002 e s.m.i.)

In linea con la normativa regionale, la Scuola Normale Superiore in qualità di ente proponente, promuove l'attivazione di tirocini extracurricolari, **finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità.**

Il tirocinio **non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato** per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, **per sostituire contratti** a termine e/o personale strutturato nei periodi di malattia, maternità o ferie né per coprire ruoli necessari all'organizzazione, **né per svolgere funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi stabiliti dal progetto formativo.**

2. TIPOLOGIE DI TIROCINIO

I tirocini non curricolari sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- **tirocini di formazione e orientamento**, attivabili in favore di soggetti che hanno conseguito da non più di 24 mesi una qualifica professionale, un diploma o un titolo universitario;
- **tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro**, destinati tra gli altri a soggetti in stato di disoccupazione o inoccupati.

Entrambe le tipologie di tirocinio possono essere destinate ai soggetti disabili di cui all'art. 1 c.1 della L. 68/99 e ai soggetti svantaggiati, per i quali si rimanda all'art. 17 bis c.5 lett. b della legge regionale.

3. DURATA E SOGGETTI DESTINATARI

La durata del tirocinio extracurricolare varia a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento.

Nel caso di tirocini promossi da Università (tirocini di formazione e orientamento) la

durata in ogni caso non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 6, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di durate superiori, secondo i limiti stabiliti dalla normativa regionale.

Nel caso invece di tirocini di inserimento al lavoro per soggetti inoccupati e di reinserimento al lavoro per soggetti disoccupati/inoccupati (promossi in questo caso da soggetti accreditati legati ai Centri per l'Impiego) la durata massima è di 12 mesi, proroghe comprese. Per specifiche categorie di soggetti svantaggiati, la durata massima di 12 mesi raggiunge i 24 nel caso di persone con disabilità.

4. INDENNITÀ MENSILE PER IL TIROCINANTE

Ai sensi della normativa regionale, "al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante".

Verrà riconosciuta un'indennità di partecipazione mensile, il cui importo viene definito dalle singole Regioni o Provincia Autonoma.

Il contributo sarà più alto se si svolgerà il tirocinio al di fuori territorio, grazie a un voucher parametrato sulla base delle attuali tabelle CE dei programmi di mobilità.

5. NUMERO DI TIROCINI ATTIVABILI

Il numero di tirocini extracurricolari in un dato contesto organizzativo viene calcolato tenuto conto dei limiti numerici stabiliti dalla normativa in materia di tirocini: spetta al soggetto proponente (in questo caso la Scuola Normale) la verifica dell'accertamento delle dimensioni aziendali per stabilire il numero di tirocinanti ospitabili, a garanzia del tirocinante.

6. LE STRUTTURE OSPITANTI

Gli enti ospitanti possono essere aziende, enti pubblici o privati, organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, istituzioni culturali e altre organizzazioni.

7. ITER DI RICHIESTA E DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

- a) Preliminarmente è necessario individuare il contesto (azienda o ente) dove si vorrebbe svolgere il tirocinio: gli uffici si occuperanno di verificare la disponibilità/possibilità ad ospitare l'allievo/a nel periodo individuato.
- b) L'Allievo/a deve quindi presentare domanda con un anticipo di due mesi rispetto alla data ipotizzata di inizio tirocinio, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito.
- c) Se il tirocinio si svolge presso un ente/azienda ospitante già convenzionata si potrà procedere alla compilazione del progetto formativo e in questo caso l'iter sarà più veloce (massimo 15 giorni).
- d) Nel caso in cui il tirocinio dovesse essere attivato presso un ente/azienda non ancora convenzionata dovrà essere prima stipulata la convenzione, seguendo il modello scaricabile dal sito.
- e) A seconda della Regione in cui si svolgerà il tirocinio, l'iter di accreditamento del soggetto proponente (in questo caso la Scuola Normale) può essere particolarmente complesso, motivo per cui può convenire far capo direttamente a soggetti già accreditati, come Centri per l'Impiego e Agenzie Formative. Se l'ente proponente non viene accreditato, non sarà possibile procedere con l'attivazione del tirocinio. È opportuno quindi preventivamente verificare con l'ufficio Placement tale situazione.
- f) A seguito della stipula della convenzione, è necessario presentare un progetto formativo, concordato con il soggetto ospitante, sottoscritto dal tirocinante e dai due tutor di riferimento (tutor organizzativo, ovvero quello della struttura dove si svolge il tirocinio e tutor didattico/accademico). Solo successivamente alla presentazione del progetto formativo ed alla sua relativa registrazione tramite protocollo, il tirocinio può prendere inizio.
- g) Al tirocinante viene inviato un registro delle presenze, sottoscritto dal tutor aziendale, che il tirocinante stesso dovrà aver cura di tenere aggiornato.
- h) Entro 30 giorni dal termine del tirocinio dovrà essere presentata all'ufficio placement la Relazione finale, sottoscritta dal tirocinante, dal tutor accademico e dal tutor aziendale, allegando anche il registro delle presenze completato.
- i) I fondi per il finanziamento di borse di tirocinio potranno essere messi a disposizione periodicamente attraverso la pubblicazione di bandi.
- j) Per i tirocini extracurricolari presso enti e aziende in Italia e in alcuni paesi stranieri è previsto che l'azienda ospitante contribuisca alle spese sostenute dal tirocinante nella misura stabilita dalla legge regionale di riferimento. Alcune Regioni supportano economicamente i tirocini non curricolari con appositi bandi che prevedono un rimborso parziale delle spese sostenute, direttamente per il soggetto ospitante. In altri casi i bandi sono destinati invece ai tirocinanti stessi. Per avere maggiori informazioni, consultare il sito della regione di riferimento.